



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

sciogliendo la riserva di cui all'udienza 4.5.2016 che precede, nell'A.S. di **LUCCHINI SPA**, con
C.S. NARDI PIERO

esaminati gli atti, osserva:

l'istanza di ammissione proposta dall'INAIL è inammissibile.

Il Commissario Straordinario eccepisce l'inammissibilità della domanda, in quanto priva delle ragioni che hanno causato il ritardo nella presentazione.

L'INAIL ritiene di aver tempestivamente richiesto l'ammissione al passivo sulla base di due argomenti:

1. non è stato inviato l'avviso ex art. 92 l.fall. ai creditori.
2. in ogni caso, l'azione di regresso dell'INAIL, qui svolta, non poteva essere promossa prima, in quanto non si è ancora concluso il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro relativo all'infortunio subito dal lavoratore indennizzato dall'INAIL.

1. Effettivamente la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (c.d. super-tardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (Cass. civ., sez. I, 19-03-2012, n. 4310).

Il Commissario deduce che l'INAIL era pienamente a conoscenza della pendenza della procedura di Amministrazione straordinaria, dato che aveva tempestivamente depositato altre domande di insinuazione. L'INAIL replica che tali domande erano state presentate dalla sede di Piombino, e dunque da tale circostanza non si può dedurre che l'ufficio legale di Firenze (promotore della presente istanza di ammissione) fosse a conoscenza della procedura.

Quest'ultima tesi non può essere condivisa.

Non pare, infatti, che la complessità dell'organizzazione interna del creditore, in assenza di specifiche ragioni ostative (qui neppure dedotte), possa costituire causa non imputabile del ritardo della



presentazione della domanda di insinuazione (cfr. Trib. Modena 20.3.2009 e Trib. Vicenza 8.5.2009, in casi riferiti ad una grande banca e all'Agenzia delle Entrate).

In più, nella fattispecie concreta, la lettera (prodotta dal Commissario) inviata dall'Avvocatura INAIL di Firenze a Lucchini in data 11.11.2013 (se da una parte sembra dimostrare che l'Avvocatura INAIL non era a conoscenza dell'intervenuta Amministrazione Straordinaria, visto che la lettera non è indirizzata al Commissario Straordinario, dall'altra) dimostra che la posizione dell'infortunato Luca Rossi era in carico proprio alla sede dell'INAIL di Piombino che era perfettamente a conoscenza della procedura concorsuale, essendosi insinuata al passivo con domande del marzo e dell'ottobre 2013, il che rende – in concreto – non credibile che la circostanza non fosse nota anche alla sede fiorentina dell'INAIL.

Né può assumere rilevanza la circostanza che la raccomandata sia sottoscritta da soggetto non meglio identificato, senza che sia specificata la qualifica di delegato da parte dell'Amministrazione Straordinaria.

2. Il motivo è infondato e la domanda dell'INAIL è senz'altro (super)tardiva.

La norma cui l'INAIL fa riferimento è l'art. 112 t.u. INAIL d.p.r. 1124/1965 che prevede che: “[...]Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11. [...] Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.

Tale norma non disciplina – a differenza di quanto sostenuto dall'INAIL – il termine a partire dal quale è possibile agire in regresso, ma solo il termine ultimo oltre al quale l'azione non è più proponibile.

Nessuna sovrapposizione è, pertanto, ipotizzabile con la norma di cui all'art. 101 l.fall. che disciplina il termine per l'esercizio delle azioni di riconoscimento di credito all'interno delle procedure liquidatorie.

A conferma di ciò, Cass. civ. Sez. Unite, 16/03/2015, n. 5160 (rv. 634460) ha statuito che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto



assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato”.

La domanda di insinuazione è, pertanto, inammissibile, in quanto tardiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda di insinuazione dell'INAIL n. TL3-02.

Si comunichi.

Livorno, 4 maggio 2016

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianmarco Marinai

